

Cassa integrazione in deroga: riparto fondi e accordo quadro per la Lombardia

- Aggiornamento al 26/03/2020 -

A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell'avv. Isabella Beccaria



Ministero del Lavoro - Decreto di Riparto Fondi CIGD - 24/03/2020

Il Ministero del Lavoro ha firmato in data 24/03/2020 il primo dei Decreti di Riparto dei quasi 3,3 miliardi di euro stanziati dal DL 18/2020.

Il Decreto, ancora in attesa della registrazione della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha previsto il riparto di 1,2932 miliardi di euro destinando alla Lombardia il 15,34% dei fondi, per un importo complessivo pari a 198.376.880 euro.

Tra gli importi più rilevanti si segnalano la Lombardia, alla quale andranno 198,3 milioni di euro, il Lazio (144,4 milioni), l'Emilia-Romagna (110,9 milioni), la Sicilia (108,1 milioni), la Puglia (106,5 milioni), la Campania (101,6 milioni) e il Veneto (99 milioni).

Accordo Quadro Lombardia per la Cassa Integrazione in deroga (CIGD)

(1) L'accordo

Regione Lombardia, CGIL, CISL, UIL Lombardia e tutti i soggetti rappresentati nel Patto per lo Sviluppo di Regione Lombardia hanno firmato il 23/03/2020 l'Accordo Quadro  per la gestione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e l'Indennità per i lavoratori autonomi, ai sensi del DL 9/2020 e del DL 18/2020 .

Tale accordo sostituisce espressamente il precedente accordo quadro sottoscritto in data 11/03/2020 e limitato alle sole disposizioni del DL 9/2020.

L'Accordo Quadro non è ancora pienamente operativo. Oltre a essere in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti. e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di Riparto del Ministero del Lavoro (sarà questione di poche ore essendo il testo già definitivo e siglato dalle Autorità competenti), e ancora attendere il provvedimento dirigenziale che approverà l'accordo sindacale standard e le modalità operative, l'apertura della casella di posta elettronica CIGD COVID 19 per l'accesso alle informazioni, i chiarimenti operativi e infine l'avviso sul portale per l'avvio della presentazione delle domande di CIGD.

(2) Datori di lavoro beneficiari (art. 2)

Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro con sede in Lombardia che **non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari** in costanza di rapporto di lavoro in materia di sospensione o riduzione di orario a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria.

La precisazione è estremamente importante in quanto evidenzia come siano ricomprese nell'ambito di applicazione della CIGD **anche le aziende che abbiano astrattamente accesso alla CIGS** (ad es. aziende del settore commercio / Terziario, con più di 50 dipendenti). L'esclusione è infatti per i datori di lavoro che abbiano accesso ad altri ammortizzatori sociali **"ordinari"**. La questione sta sorgendo in relazione ad alcuni accordi regionali meno chiari.

La CIGD appare preferibile alla CIGS che richiede una procedura di consultazione più complessa (che dura 25 giorni e richiede un passaggio in Regione o al Ministero del Lavoro per le aziende dislocate in più regioni), una preparazione della domanda più articolata e, soprattutto, che non consente la fruizione dell'ammortizzatore retroattiva dal 23/02/2020.

Hanno diritto alla CIGD anche **le unità produttive o operative situate in Lombardia** a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato **ivi operanti** nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro.

L'accordo chiarisce inoltre che:

- i datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS accedono alla CIGD esclusivamente **dopo aver esperito FIS** e in alternativa l'Assegno di solidarietà in caso di sospensione dell'attività superiore al 60%;
- possono accedere i datori di lavoro che hanno **esaurito** i periodi di trattamento ordinario e

straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria;

- i datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD se **non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale “emergenza COVID-19”**;
- possono accedere alla CIGD i datori di lavoro che sono subentrati dopo il 23/02/2020 a seguito di un cambio di apalto o trasferimento ex art. 2112 del Codice civile.

Restano esclusi i datori di lavoro domestico.

(3) Lavoratori beneficiari della CIGD (art. 3)

Possono accedere alla CIGD tutti i seguenti **lavoratori subordinati assunti alla data del 23/02/2020**: (i) operai; (ii) impiegati; (iii) quadri; (iv) apprendisti; (v) soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; (vi) lavoratori a domicilio mono commessa; (vii) lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente.

L'accordo precisa inoltre che:

- i **lavoratori a termine** possono accedere fino alla data di cessazione del rapporto;
- i **lavoratori somministrati** possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- i **lavoratori intermittenti** possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.

Restano pertanto **esclusi i dirigenti** nonché i lavoratori beneficiari delle (i) indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; (ii) indennità per lavoro agricolo; (iii) indennità lavoro dello spettacolo.

(4) Accordi sindacali (artt. 4 e 5)

Sono **dispensati** dalla sottoscrizione di un accordo sindacale i datori di lavoro con imprese site **nella c.d. ex “zona rossa”** stabilita ai sensi del DL 9/2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'), nonché i lavoratori autonomi operanti nella medesima zona.

Per i restanti datori di lavoro beneficiari della CIGD, che occupino **più di 5 dipendenti**, è **invece richiesto il raggiungimento di un accordo** con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sulla base degli accordi confederali e della contrattazione collettiva.

L'accordo deve essere sottoscritto entro 5 giorni dalla comunicazione dell'azienda di richiesta, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, con **obbligo di redigerlo secondo modelli standard definiti dalle parti sociali (al momento non ancora pubblicato)**.

Tuttavia l'art. 5, comma 2, dell'Accordo Quadro prevede che l'accordo sindacale debba essere raggiunto entro 5 giorni dalla comunicazione fatta dall'azienda ai sindacati. L'art. 5, comma 3, prevede che **“una volta sottoscritto l'accordo o decorsi i termini di cui al comma 2”**, le aziende **possono presentare la domanda di cigd**. Dunque se non si trova l'accordo, decorsi i 5 giorni, si può presentare la domanda di cigd.

L'accordo avrà ad oggetto le seguenti precisazioni:

- attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi l'intervento della CIGD;
- individuare la durata, contenuta nei limiti di cui al DL 9/2020 e al DL 18/2020, a decorrere dal 23/02/2020 fino al termine del periodo di emergenza sanitaria;
- formulare la richiesta anche per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale, per sospensioni o riduzioni decorrenti dal 23/02/2020.

L'incompletezza dell'accordo ha come conseguenza **la sospensione dell'istruttoria** relativa alla domanda di CIGD.

(5) Come presentare la domanda (artt. 6, 7 e 8)

Quanto alla **modalità di presentazione delle domande**, l'accordo prevede che le stesse debbano essere inviate alla Regione Lombardia per via telematica (il sistema informativo della Regione è in fase di apertura).

Le domande vanno presentate da parte dei datori di lavoro (o da soggetti con poteri di firma quali i funzionari delle associazioni datoriali o i consulenti del lavoro debitamente delegati) e saranno istruite secondo l'**ordine cronologico di presentazione**.

Riscontrati gli esiti dell'istruttoria, la Regione Lombardia si impegna ad emettere i provvedimenti autorizzativi entro le 48 ore dall'adozione degli stessi e a trasmettere il tutto trasmette all'INPS.

Le domande devono essere complete di tutte le informazioni obbligatorie e degli eventuali documenti stabiliti con successivo provvedimento regionale. Le informazioni obbligatorie riguardano i seguenti aspetti:

1. i **dati anagrafici** aziendali e il numero e i dati dei lavoratori interessati.
2. la **rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro** del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo.

In caso di **richiesta di integrazione** relativa ad elementi necessari per la decretazione, l'integrazione della domanda deve pervenire **entro 20 giorni** dalla ricezione della richiesta medesima.

L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati e l'assenza di integrazione entro i termini della documentazione eventualmente richiesta **comporta l'inammissibilità della domanda e il diniego dell'autorizzazione**. Parimenti, non sono ammesse rettifiche su domande già decretate.

L'accordo precisa che a fronte di una domanda rigettata o inammissibile, il datore di lavoro può presentare una nuova domanda (ovviamente perdendo la precedenza cronologica iniziale).

Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico.

Viene infine previsto un impegno da parte di Regione Lombardia e OO.SS. a promuovere forme di anticipazione sociale della CIGD da parte degli istituti bancari.

Ovviamente su questo tema occorrerà attendere la risposta delle Banche.

(6) Risorse finanziarie (art. 9)

La Regione specifica infine che non emetterà ulteriori provvedimenti concessori nel caso in cui, dal monitoraggio svolto dall'INPS relativamente alle risorse finanziarie stanziare, emerga che è stato raggiunto **anche solo in via prospettica** il limite di spesa. Questo ovviamente a meno che non vi sia un nuovo finanziamento della CIGD.

Circ. INPS 25 marzo 2020 n. 45 - Permessi

Segnaliamo la Circolare INPS 25/03/2020 n. 45  che fornisce le prime istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del **congedo per emergenza COVID-19** e dei **permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992**, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si veda su questo sito anche sulla materia l'aggiornamento al 25/03/2020  nel quale si discusso di congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting, in riferimento al Messaggio INPS 20/03/2020 n. 1281.

Circolare INPS 24 marzo 2020 n. 44 (bonus baby sitting)

Segnaliamo anche la Circolare INPS 24 marzo 2020 n. 44  in materia di bonus per servizi di **assistenza e sorveglianza dei minori** di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con DPCM 04/03/2020, a decorrere dal 05/03/2020, è sorta l'esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l'ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all'**acquisto di servizi di baby-sitting**.

In tale prospettiva sono stati inserite le previsioni degli artt. 23 e 25 del DL 18/2020, che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi.

Per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in **alternativa allo specifico congedo di quindici giorni**, di un **bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori**. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a € **600,00**, ovvero fino a € **1.000** a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall'INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.

Si veda su questo sito anche *“Aggiornamenti su ammortizzatori sociali e permessi”*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

